



Delibera n. **27/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 1/4

OGGETTO: <b>Regolamento Contribuzione studentesca a.a. 2017/2018 - parere.</b>			
N. o.d.g.: 02/01	Rep. n. 27/2017	Prot. n. 9162	UOR: SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X				Piero TOFFANO	X			
Francesca ACCARRINO	X				Donatella DESIDERI	X			
Chiara ASCANIO	X				Vieri FUSI	X			
Marcos Nahuel MACERONI				X	Nicola GIANNELLI	X			
Marco CANGIOTTI	X				Jan Marten Ivo KLAVER	X			
Orazio CANTONI	X				Rosella PERSI	X			
Maria Elisa MICHELI	X				Elena VIGANO'	X			
Paolo PASCUCCI	X				Roberta PIERGIOVANNI	X			
Gino TAROZZI	X				Paola CECCAROLI	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Il Senato Accademico

- Visto lo Statuto della Università degli studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012;
- Visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 103/2012 del 15 marzo 2012;
- vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, in particolare, l'art. 5, comma 14 e comma 19;
- vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549 e, in particolare, l'art. 3, commi da 19 a 23;
- vista la legge della Regione Marche 2 settembre 1996, n. 38;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, "Regolamento recante disciplina in materia di contributi universitari" e, in particolare, l'art. 2, comma 1;
- Visto il D.Lgs 29 marzo 2012, n. 68;
- Visto il D.P.C.M. n. 159 del 5 dicembre 2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)";
- vista la legge 11 dicembre 2016 n. 232 e, in particolare i commi da 252 a 267;
- vista la legge regionale (Marche) 20 febbraio 2017 n. 4;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 105/2016 del 29 aprile 2016 avente ad oggetto "Contribuzione studentesca a.a. 2016/2017";
- Visto il Decreto Rettorale n. 19/2017 del 18 gennaio 2017 con il quale è stata costituita la Commissione istruttoria per la revisione degli importi della contribuzione studentesca e per la predisposizione del regolamento in materia di contribuzione studentesca;
- Visti gli esiti delle riunioni della Commissione citata;
- Ritenuto necessario un ulteriore approfondimento in materia di contribuzione studentesca al fine di valutare gli effetti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dalla legge n. 232/2016 sopra richiamata;
- Sentito il Direttore Generale;

delibera



Delibera n. **27/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 2/4

- 1) di esprimere parere favorevole sui criteri per la definizione della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2017/2018, come indicato di seguito:

**Contribuzione studentesca per l'a.a. 2017/2018**

La contribuzione studentesca per l'anno 2017/2018 sarà costituita dalle voci seguenti:

- contributo onnicomprensivo annuale
- tassa regionale per il diritto allo studio
- bollo
- contributi particolari di segreteria per servizi a domanda individuale

**Contribuzione agevolata ai sensi della legge n. 232/2016**

Gli studenti che nell'a.a. 2017/2018

- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido fino al 15 gennaio 2018, inferiore a 13.000,00 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
- che abbiano conseguito dall'11 agosto 2016 al 10 agosto 2017 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:

Anno di iscrizione nell'a.a. 2017/2018	CFU
Primo	-
Secondo	10
Successivo al secondo	25

sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.

Gli studenti che nell'a.a. 2017/2018

- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido fino al 15 gennaio 2018, compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso inferiore o uguale a quello previsto per la durata normale del corso di studio, aumentato di uno;
- che abbiano conseguito dall'11 agosto 2016 al 10 agosto 2017 i crediti formativi universitari (CFU) riportati di seguito:

Anno di iscrizione nell'a.a. 2017/2018	CFU
Primo	-
Secondo	10
Successivo al secondo	25

sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro<sup>1</sup> arrotondato per difetto.

<sup>1</sup> Esempio: per uno studente con un ISEE pari a 25.000,00 euro, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale sarà pari a: 25.000,00 € – 13.000,00 € = 12.000,00 € x 7% = 840,00 €.



## Delibera n. **27/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 3/4

Gli studenti che nell'a.a. 2017/2018

- appartenenti a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido fino al 15 gennaio 2018, inferiore a 13.000,00 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo anno fuori corso;
- che abbiano conseguito dall'11 agosto 2016 al 10 agosto 2017 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari a 200,00 euro;

Gli studenti che nell'a.a. 2017/2018

- appartengono a un nucleo familiare con Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), valido fino al 15 gennaio 2018, compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;
- si iscrivono ad un anno di corso successivo al primo anno fuori corso;
- che abbiano conseguito dall'11 agosto 2016 al 10 agosto 2017 almeno 25 crediti formativi universitari (CFU);

sono soggetti al pagamento di contributo onnicomprensivo annuale pari al 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, aumentato di una quota fino ad un massimo 50 per cento, con un valore minimo pari a 200,00 euro.

### **Altre agevolazioni**

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale e della tassa regionale per il diritto allo studio gli studenti:

- beneficiari di borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- idonei, ma non beneficiari della borsa di studio concessa a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68;
- stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano nell'ambito dei programmi di cooperazione allo sviluppo e degli accordi intergovernativi culturali e scientifici e dei relativi programmi esecutivi. Negli anni accademici successivi al primo, l'esonero è condizionato al rinnovo della borsa di studio dal parte del Ministero degli affari esteri, nonché al rispetto dei requisiti di merito di cui all'articolo 8, comma 2, preventivamente comunicati dall'università.

Sono esonerati totalmente dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti:

- con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento;

### **Tassa regionale per il diritto allo studio**

La tassa regionale per il diritto allo studio è dovuta da tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio oggetto del presente regolamento salvo i casi di esonero espressamente previsti dalla normativa vigente o dal regolamento di cui all'art. 254 della legge 11 dicembre 2016 n. 232.

L'importo della tassa è definito dalla Regione Marche, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 21, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.



Delibera n. **27/2017** del Senato Accademico del **21/03/2017**

pag. 4/4

- 2) Di rinviare l'espressione del parere sulla definizione degli importi della contribuzione studentesca per gli studenti che non sono in possesso dei requisiti di cui al punto precedente e di eventuali ulteriori casi di esonero o graduazione del contributo per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria o alla particolare situazione personale, nonché sulle modalità di versamento del contributo in una o più rate e le maggiorazioni dovute per i ritardati pagamenti, ritenendo necessario un ulteriore approfondimento sugli effetti dell'applicazione della legge n. 232/2016.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.